

TRIBUNALE DI BARI

Ricorso per piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
ex artt. 67 e ss. D.Lgs. 14/2019 (CCII) per

(C.F. _____), nata ad Acquaviva delle Fonti (BA) il 23/03/1968 e residente in Putignano (BA) alla Strada _____ rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Maria Altomare (C.F. LTMMRA83T71F284B – pec: maria.altomare@pec.it – cell. 3286324861) e dall'Avv. Carlo Di Leo (C.F. DLICRL83P14L328C – pec: carlo.dileo@pec.ordineavvocatitrani.it – tel. 080.9143500), domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Altomare sito in Molfetta alla via Boccardi n. 1/M ed in via digitale sulle loro caselle pec, giusta procura allegata al presente atto

Premesso

- Che la ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. c) CCII;
- Che si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni di carattere strettamente personale gravanti sulla ricorrente;
- Che, pertanto, la ricorrente per quanto di seguito rappresentato, è <consumatore> così come stabilito dall'art. 2, comma 1, lett. e) CCII e pertanto *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”*;
- Che per la stessa non ricorrono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII;
- Che, dunque, la ricorrente intende richiedere l'ammissione ad un “Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore” ex artt. 67 e ss. CCII;
- Che, per fronteggiare la situazione di squilibrio economico-patrimoniale, la ricorrente, a mezzo degli scriventi procuratori, in data 26/09/2022 presentava istanza al competente OCC al fine di valersi dell'ausilio dello stesso e di un nominando Gestore della Crisi;

- Che in data 16/11/2022, a seguito del deposito dell'istanza, veniva nominata la Prof.ssa dr.ssa Massari, quale Professionista incaricato di svolgere le funzioni di Gestore della Crisi;
- Che in data 29/03/2023 il Gestore, all'esito delle proprie verifiche e dell'individuazione, unitamente a parte debitrice, delle prospettive di ristrutturazione delle passività riscontrate, consegnava la Relazione di cui all'art. 68 CCII, allegata al presente atto;
- Che la ricorrente presenta un'esposizione debitoria personale ed oggetto di ristrutturazione, che di seguito si espone e il cui totale accertato è di € 87.895,22 a cui si aggiungono le spese di procedura, che si fanno valere in prededuzione, ammontanti ad € 6.455,84, di cui € 5.455,84 per competenze del Gestore della Crisi – OCC (per i quali è stato già versato un acconto di € 1.050,00 nella fase di accesso all'Organismo) ed € 1.000,00 per i legali *advisor* della procedura, per un totale complessivo della posizione debitoria pari ad € 94.351,06;
- Che la Sig.ra _____ ha la piena proprietà dell'immobile adibito a prima casa di abitazione, sito in _____ riportato nel catasto fabbricati del comune _____ su cui veniva iscritta ipoteca volontaria in favore di Banca Pop. di Puglia e Basilicata. È altresì proprietaria della quota di 1/4 di locali commerciali siti in _____ riportati nel catasto fabbricati _____ del Comune al fg. _____ concessi in locazione.

Sulla scorta di quanto in premessa, la ricorrente espone quanto segue.

1. Cause del sovraindebitamento. Assenza di colpa grave, malafede o frode in capo all'istante.

La situazione economico reddituale della _____ è stata sempre tale da consentire una normale gestione dell'economia familiare, con il puntuale adempimento di ogni obbligazione pecuniaria, fino al sopraggiungere del **decesso prematuro del coniuge e genitore sig.** _____ fonte di reddito prevalente del nucleo familiare.

Il marito dell'istante, infatti, era sia **docente di ruolo** presso il Conservatorio di musica "N. Rota" di Monopoli con contratto a tempo indeterminato, sia **cantante lirico** con avviata attività libero professionale.

I coniugi () in quanto percettori sia di redditi fondiari sia di redditi di lavoro ritenevano ragionevolmente di poter far fronte alle obbligazioni assunte e segnatamente:

- il mutuo fondiario ipotecario di euro 94.000,00, contratto nel giugno del 2011 con la Banca Popolare di Puglia e Basilicata per la costruzione della prima casa, in cui attualmente risiedono il coniuge superstite ed i due figli;

- l'affidamento di euro 5.000,00 concesso sempre dallo stesso istituto di credito con cui i coniugi intrattenevano un rapporto di conto corrente cointestato;

- il finanziamento chirografario di euro 10.500,00 stipulato con Fidelity S.p.A., il 15/05/2019, da entrambi i coniugi della durata settennale, per l'acquisto dell'autovettura per la famiglia Fiat 500L, targata di seconda mano.

Improvvisamente, con il sopraggiungere della pandemia da Covid 19, il sig. vedeva drasticamente ridotta, se non azzerata, l'attività libero professionale di cantante lirico a causa delle note restrizioni stabilite dalle Pubbliche Autorità durante il *lockdown*.

Sempre durante il predetto periodo emergenziale ed a causa delle citate restrizioni, anche l'istante veniva privata della sua unica personale fonte di reddito, costituita dalla sua quota del canone dei locali commerciali siti in Casamassima, atteso che il conduttore, esercente attività di pizzeria, non riusciva affatto ad adempiere al pagamento dei canoni dal dicembre 2020 sino al mese di aprile 2021.

Viepiù, nel luglio del 2020 al sig. veniva diagnosticata una

Alla morte del marito, che ha fatto peraltro seguito alle descritte difficoltà finanziarie già imputabili allo scoppio della pandemia da Covid 19, e con due figli a carico, la sig.ra , non riuscendo con la sola pensione indiretta a far fronte alle spese mensili per il loro sostentamento, si è trovata a non reggere più la pressione finanziaria ed a non poter assolvere regolarmente le proprie obbligazioni (il rateo del mutuo pari ad € 425,00 circa mensili, il rateo del finanziamento Fidelity pari a circa € 170,00 mensili, oltre allo scoperto di conto).

Difatti nel marzo 2022 la Banca Popolare di Puglia e Basilicata dichiarava la sig.ra e gli eredi del *de cuius*, con riferimento al mutuo, decaduti dal beneficio del termine e il 25/11/2022 notificava atto di precetto per il pagamento della somma

di euro 74.814,01, per capitale oneri ed interessi, oltre euro 405,00 per compensi di precetto.

Il Gestore, infatti, ha ritenuto, dandone atto nella sua relazione particolareggiata, che al momento dell'assunzione delle obbligazioni i sig.ri _____ erano in una posizione economico-finanziaria tale da poter affrontare le obbligazioni assunte, esprimendo parere positivo sull'esistenza della diligenza di condotta ai fini della procedura in essere.

Ciò posto, come già rimarcato *ab initio*, la sig.ra _____ così come attinta dai predetti eventi gravi e del tutto imprevedibili, intende accedere alla procedura così delineata dal CCII *sub specie* Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore nell'espressa qualità di "consumatrice".

2. Requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento per la persona fisica - consumatrice.

Nel caso di specie non ricorre alcuna delle condizioni ostative per l'accesso alla Procedura denominata **Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore** in quanto la sig.ra _____ non è assoggettata a procedure concorsuali diverse da quelle regolate per la crisi della persona fisica non esercente attività d'impresa né, tantomeno, è stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha giammai determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Del pari, l'istante non ha posto in essere alcun atto in frode ai creditori nei cinque anni antecedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, come verificato anche dal Gestore della crisi.

Nel valutare le ragioni di incapacità del debitore ad adempiere alle obbligazioni, rileva principalmente **il prematuro ed improvviso decesso del coniuge, all'età di 56 anni, quale evento imponderabile ed esogeno – disgrazia che si è semplicemente aggiunta alla contrazione finanziaria già cagionata dalla pandemia da Covid 19 per quanto innanzi illustrato -, che ad oggi pone la ricorrente dinanzi al rischio di perdere la casa di abitazione.**

E' opportuno evidenziare che la sig.ra _____ nella vita ordinaria vissuta con il proprio coniuge, ha sempre assunto impegni onerosi con la consapevolezza di poterli fronteggiare con responsabilità e serietà. Nella valutazione delle ragioni dell'odierna incapacità del debitore ad adempiere alle obbligazioni, primario rilievo hanno dunque assunto le necessità legate alla vita quotidiana, intese come spese

indispensabili a far fronte alla soddisfazione dei suoi bisogni primari essenziali, come il diritto alla casa, alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

Ne discende, pertanto, l'interesse della Sig.ra _____ a richiedere l'ammissione a questo Illusterrimo Tribunale ad una procedura di sovraindebitamento con la previsione di un "Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore" qui di seguito descritto.

3. Requisiti oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento per la persona fisica - consumatrice.

Alla luce della disamina effettuata, nel rilevare il requisito "oggettivo" per l'accesso alla procedura, è opportuno evidenziare come la situazione in cui versa la Sig.ra _____ rientri nel paradigma normativo del "sovraindebitamento" a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e/o definitiva incapacità di adempiere regolarmente le obbligazioni.

Nel caso in esame, il credito di pertinenza della Banca Popolare di Puglia e Basilicata Soc. Coop., è interamente liquido ed esigibile per il rilevante importo di **Euro 73.814,01** oltre accessori come da precetto, ragion per cui emerge *ex sé* la crisi patrimoniale e finanziaria che attinge l'odierna esponente, con il concreto rischio di subire l'espropriazione del proprio immobile di abitazione.

In particolare, dall'analisi dei redditi percepiti dalla sig.ra _____, svolta dal Gestore della Crisi nella sua Relazione Particolareggiata, si può verificare che le spese per il proprio sostentamento sono di poco inferiori alle entrate e la differenza costituisce proprio quel *surplus* che si intende offrire per la realizzazione del presente piano.

Da quanto sopra emergono chiaramente le difficoltà finanziarie a cui la ricorrente è dovuta andare incontro.

4. Situazione debitoria.

Per evidenziare la tipologia dei debiti ed il totale residuo dovuto si riportano le tabelle dettagliate, così come elaborate dal Gestore della Crisi:

	Creditore	Tipologia di credito	Debito residuo
--	------------------	-----------------------------	-----------------------

1	OCC Odcec Bari	prededuzione	€ 5.545,84
23	Advisor legali	prededuzione	€ 1.000,00
3	Banca Popolare di Puglia e Basilicata	ipoteca	€ 73.814,01
4	Banca Popolare di Puglia e Basilicata	chirografario	€ 5.545,04
5	Agenzia delle Entrate	privilegiato	€ 637,00
6	Agenzia delle Entrate	privilegiato	€ 404,32
7	Regione Puglia	privilegiato	€ 259,20
8	Comune di Putignano	privilegiato	€ 93,00
9	Fiditalia S.p.A.	chirografario	€ 7.142,65

Totale € 94.351,06

Spese Procedura

Le spese della procedura da riconoscersi all'OCC ammontano a complessivi € 5.455,84 (già al netto dell'acconto di € 1.050,00 corrisposto nella fase di accesso all'Organismo), da riconoscersi in prededuzione.

Le competenze degli Advisor, pari ad € 1.000,00, già conteggiate nei minimi tabellari sono state, in via del tutto eccezionale, ulteriormente dimezzate in ragione del rapporto di affinità che lega l'Avv. Altomare all'istante.

5. Situazione attivo (Inventario dei beni immobili e mobili)

Proprietà immobiliari

La ricorrente è piena proprietaria dell'immobile (prima casa) sito in

cat. A/2, classe 3, composto da 5 vani, piano S1-T1 (ipoteca BPPB).

È altresì proprietaria nella misura di $\frac{1}{4}$ dei locali commerciali siti in (Ba) alla via

consistenza di 40 mq., piano T.

Il valore del predetto compendio immobiliare, stimato dal Gestore della Crisi, sulla base della perizia di stima allegata, è di € **52.500,00** per l'abitazione sita in Putignano.

Il valore dei locali commerciali ubicati a Casamassima, è stato stimato di € 91.500,00 per l'intero, sicché la quota di proprietà della ricorrente ha un valore di stima pari ad **€ 22.875,00**.

Rapporti di conto corrente

La sig.ra _____ è titolare del conto corrente intrattenuto presso la Banca Sella identificato con n. _____ sul quale riceve la pensione indiretta dall'INPS, l'assegno unico per la prole e la propria quota parte del canone di locazione dei locali commerciali di _____

Beni mobili registrati

La signora _____ è comproprietaria dal 2019 di una autovettura Fiat 500L, targata _____ immatricolata con prima iscrizione nel maggio del 2014.

Redditi - entrate

Le uniche entrate correnti della sig.ra _____ sono le seguenti:

- a. pensione indiretta ai superstiti erogata dall'INPS per una quota parte di € 780,00 e un totale di **€ 1.040,00** (maggiorato della quota parte del figlio minore studente) circa, oltre tredicesima (doc n 15-16);
- b. assegno unico INPS pari ad **€ 170,00** mensili circa;
- c. quota parte del canone di locazione dei locali commerciali, siti in Casamassima, per l'istante pari ad **€ 345,00**. Il contratto di locazione di tali locali scade ad aprile 2023 ma alla data odierna non è pervenuta alcuna disdetta da parte del conduttore e, pertanto, si rinnoverà per un ulteriore periodo di sei anni.

A causa del decesso del sig. _____, alla sig.ra _____ sono stati da ultimo accreditati i seguenti importi *una tantum*:

- a. Trattamento di Fine Rapporto del Sig. _____ per una quota parte di **€ 13.199,54** (su un totale di € 39.598,62 comprensivi di quanto di pertinenza dei figli _____);
- b. Emolumenti erogati dal Conservatorio di Monopoli agli eredi, per quanto di spettanza e non riscosso in vita dal Sig. _____, pari ad € 10.783,83, così dettagliati: (1) compenso ferie maturate e non fruito per l'a.s. 2020/21 pari a euro 927,95; (2) rateo di 13a del 2021 pari ad euro 473,15; (3) differenza pari a euro 151,95, fra gli arretrati del CCNL 2019-2021 (euro 777,39) ed il

debito residuo delle addizionali IRPEF (euro 625,44); (4) Indennità sostitutiva del preavviso pari a euro 9.230,74. Il totale erogato è stato suddiviso fra gli eredi con emissioni individuali come di seguito: a)

La ricorrente non ha compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio negli ultimi 5 anni.

L'istante, non titolare di partita IVA, ha regolarmente depositato le dichiarazioni dei redditi, come allegate anche al presente ricorso.

6. Nucleo familiare. Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento.

Come da certificato di stato di famiglia versato in atti, il nucleo familiare della sovraindebitata è composto da:

La ricorrente, per provvedere al sostentamento del proprio nucleo familiare, è gravata da spese mensili incompressibili stimate in Euro 1.123,00 mensili, così ripartite:

ELENCO DELLE SPESE CORRENTI MENSILI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEL DEBITORE E DELLA SUA FAMIGLIA	
Alimenti e bevande	€ 500,00
Energia elettrica	€ 60,00
AQP	€ 33,00
Riscaldamento e climatizzazione	€ 80,00
Spese telefoniche	€ 55,00
Spese abbigliamento	€ 100,00

Spese mediche	€ 50,00
Carburante, bollo assicurazione	€ 100,00
Manutenzione automezzo	€ 45,00
Tasse -tributi locali- tasse universitarie	€ 100,00
Totale	€ 1.123,00

I suindicati importi, anche nella loro coerenza, sono stati oggetto di puntuale verifica da parte del Gestore della Crisi.

Come si può facilmente notare, le entrate della ricorrente riescono a soddisfare le spese necessarie al proprio fabbisogno quotidiano con un piccolo margine che, come si vedrà in seguito, verrà offerto per la realizzazione del piano del consumatore.

7. Posizione fiscale della ricorrente.

La ricorrente non presenta in proprio alcuna esposizione fiscale – salvo i marginali importi di natura tributaria già indicati nell’elenco dei debiti -, nessuna iscrizione a ruolo presso l’Esattore, né ha in essere contenziosi con gli Enti Impositori.

Tutto ciò premesso, facendo proprie le considerazioni svolte dal Gestore della Crisi nella propria Relazione Particolareggiata, la ricorrente avanza la seguente proposta di

8. Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Alla luce di quanto sopra esposto e della situazione di sovraindebitamento evidente in cui versa la ricorrente, attesa la comprovata volontà della stessa di volervi porre rimedio, assicurando ai creditori una soddisfazione migliore rispetto a quella conseguente all'attuale situazione di difficoltà, si propone, per i debiti in essere e per le spese della procedura in oggetto, il seguente “Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore” al fine di assicurare la soddisfazione, seppur parziale, del ceto creditorio e, in particolare, consentire di conservare l’immobile di proprietà adibito a casa familiare per lei e i figli.

La proposta prevede il versamento in favore di tutti i creditori privilegiati e chirografari, con diverse percentuali di soddisfo, tenuto conto delle cause legittime di prelazione, di complessivi € **32.035,59**, così suddivisi (a dedurre l’acconto all’OCC di € 1.050,00):

- € 19.764,49 in un'unica soluzione. Trattasi di ciò che residua di quanto incassato dall'istante e dai figli a titolo di TFR del *de cuius* e delle altre spettanze di cui al paragrafo 5 (doc n);
- € 11.221,10 in n. 72 rate mensili (6 anni) di € 157,00 di pari importo, salvo l'ultima di € 74,10, considerata l'esiguità dell'importo della pensione indiretta della debitrice –peraltro già decurtata della quota di spettanza del figlio Francesco, studente universitario fuori corso – dell'importo mensile che attualmente viene percepito a titolo di assegno unico (€ 170,00 mensili ca.) e della quota parte di canone di locazione percepito.

L'istante si impegna, al buon esito della procedura, a richiedere la cancellazione dell'ipoteca volontaria iscritta sull'immobile sito in Putignano, censito al relativo Catasto al foglio 20 part. 814 sub 3 cat. A/2 con spese a suo carico.

Gli effetti del presente piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sono sottoposti alla condizione sospensiva della relativa omologazione giudiziale.

Ripartizione delle somme di cui alla proposta

I creditori saranno soddisfatti secondo il prospetto che segue:

- soddisfazione totale (100%) del credito in prededuzione dell'OCC dell'Odcec di Bari (pari ad € 5.455,84) e degli *advisor* legali (pari ad € 1.000,00);
- parziale soddisfazione, pari al 33%, del credito vantato dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata s.c.p.a. (pari ad € 24.358,62) per il contratto di mutuo fondiario ipotecario;
- parziale soddisfazione degli ulteriori creditori privilegiati, nella misura del 33%, (pari ad € 429,17);
- parziale soddisfazione dei creditori chirografari, nella misura del 6% (pari ad € 761,26).

Per l'esposizione analitica di quanto anzidetto, si rimanda alle corrispondenti verifiche e tabelle elaborate dal Gestore della Crisi nella propria Relazione (paragrafo *Sintesi del piano*).

Sulla durata del piano

Per quanto concerne la durata del Piano, va posta innanzitutto la dovuta attenzione all'**immediata messa a disposizione di € 19.764,49 in un'unica soluzione**.

Si tratta di quella che può essere definita “finanza della sciagura”, posto che essa riviene da quanto maturato per TFR ed emolumenti del deceduto sig. _____ e che la sig.ra _____ mette integralmente a disposizione dei propri creditori, anche attingendo a quota di parte di spettanza dei propri figli.

In relazione, inoltre, al prospettato pagamento (nella minor) parte rateale a sei anni del complessivo importo messo a disposizione, si ritiene che, nella materia *de qua*, non vi siano motivi ostativi alla relativa omologa.

*“Premesso che la **L. 27 gennaio 2012, n. 3**, nell'introdurre, con gli artt. 6 e ss., le procedure di composizione della crisi (l'accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio) al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, **non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, nè** - malgrado la nuova configurazione dell'istituto (ristrutturazione dei debiti e concordato minore) - **indicazioni al riguardo si rinvengono nel nuovo Codice della Crisi d'impresa, risulta condivisibile quanto chiarito dalla Corte di Cassazione secondo cui è possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della L. n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio** (cfr. Cass. civ., Sez. I, 28-10-2019, n. 27544; cfr., anche, sia pure in relazione all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi alla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 1, Cass. civ. Sez. I, 03-07-2019, n. 17834, secondo cui le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali).*

Nel caso di specie, il piano deve ritenersi ammissibile, dunque, anche dal punto di vista della durata, atteso il ragionevole rapporto tra il termine previsto per il pagamento e la congruità dell'importo delle singole rate previste” (Tribunale di Trani, proc. n. 2409/2020 RGVG, decr. del 12.03.2021: in tal caso, è stato omologato un piano del consumatore con la previsione di pagamenti dilazionati in favore del creditore per 10 anni e 6 mesi – 126 rate mensili).

Ancor più di recente:

“La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un

piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai 5 anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., ord. n. 27544/2019): nel giungere a tale conclusione la Corte di cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della seconda chance: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.

E infatti ‘non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore’.

Del resto, la l. 3/2012 non individua alcun limite legale alla durata del piano, lasciando aperta la possibilità di valutare in concreto le ricadute derivanti da una eccessiva durata del piano del consumatore.

Ebbene, nel caso di specie l’accordo deve ritenersi ammissibile dal punto di vista della durata, atteso il ragionevole rapporto tra il termine previsto per il pagamento e la congruità dell’importo delle singole rate previste” (Tribunale di Trani, proc. n. 244/2022 RGVG, decr. del 04.02.2023: in tal caso, è stato omologato un piano del consumatore con la previsione di pagamenti dilazionati in favore del creditore per 10 anni – 120 rate mensili).

Sulla convenienza del Piano rispetto all’alternativa liquidatoria

In ordine alla congruità e convenienza degli importi proposti, essi possono essere rapportati in ottica senz’altro migliorativa rispetto all’alternativa ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà della ricorrente.

Ad ogni buon conto, a scanso di ogni equivoco, si ritiene opportuno procedere alla comparazione tra le condizioni di soddisfacimento del creditore ipotecario previste dal ricorrente nel piano e l’ipotesi di soddisfacimento del medesimo nell’alternativa liquidatoria, sulla scorta dei seguenti principi:

“in ambito di vendite delegate, una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno 2 esperimenti d’asta deserti con conseguente ribasso del bene fino a circa il 50% (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine) e con l’ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di vendita esperito;

[...] Come è noto, infatti, con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571 c.p.c., comma 2, di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato (cfr. Cass. civ. Sez. I, 28-10-2019, n. 27544 cit.)” (ancora così da ultimo Tribunale di Trani, proc. n. 2409/2020 RGVG, decr. del 12.03.2021, cit.).

“Ciò posto, una prudente previsione di vendita non può effettivamente non considerare, ad avviso di questo giudicante, almeno 2 esperimenti d’asta deserti con conseguente ribasso del bene fino a circa il 50% (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine) e con l’ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di vendita esepito” (Tribunale di Trani, proc. n. 834/2021 RGVG, decr. del 22.07.2021).

Pertanto, in considerazione del valore dell’immobile intestato alla debitrice e periziato per un valore di Euro 52.500,00, nel caso di specie viene posto a disposizione del creditore ipotecario un importo di Euro 24.358,62, che si rileva superiore al valore del ridotto immobile come liquidato nell’ipotesi di un doppio/triplo tentativo di asta giudiziale (sottraendo in entrambi i casi il 25%), oltre che in considerazione dell’aggravio delle spese di procedura esecutiva e, soprattutto, delle criticità urbanistiche e reali afferenti il bene.

Difatti l’immobile sito in Putignano, gravato da ipoteca, posizionato nella immediata periferia del comune sulla via provinciale per Conversano in zona “agricola”, presenta delle caratteristiche morfologiche che ne pregiudicano la commerciabilità, essendo ricompreso in un più ampio lotto di terreno che comprende un’altra abitazione ad essa adiacente, con la quale rimane intimamente connessa per funzioni e per spazi esterni.

Come illustrato graficamente nella perizia allegata, *l’immobile in parola (identificato dalla particella 814) è intercluso, non avendo accesso alla via pubblica se non attraverso il passaggio dal fondo altrui, individuato dalle particelle 570 e 574 (viale di accesso) e dalla particella 151 tutte di proprietà della sig.ra Pugliese Stefania, nata a Verona 04.12.1936.*

Nell’ipotesi di vendita a terzi, ciò determinerebbe la necessità di formalizzare un diritto reale di servitù di passaggio nei confronti della predetta proprietaria del

fondo confinante, attualmente non costituita in ragione del vincolo di affinità che lega la sig.ra

I medesimi ragionamenti possono essere sviluppati per le ulteriori risorse patrimoniali della ricorrente.

In effetti, la quota parte dei locali commerciali è priva di interesse di mercato, poiché non è ipotizzabile una mera vendita di quota di proprietà pro indiviso con altri soggetti, comunque di un valore di appena € 22.875,00, a decurtarsi peraltro di tentativi di vendita e spese di eventuale procedura esecutiva; come efficacemente rappresentato dal Gestore della crisi (paragrafo della Relazione *Valutazione dell'alternativa liquidatoria*) sul punto:

*“La quota di proprietà della signora è pari al 25%, ovvero ad euro 22.875,00, e le rimanenti quote sono di proprietà di
E' opportuno segnalare la antieconomicità dell'alienazione della quota di proprietà dell'istante, in quanto qualora non fosse esercitato il diritto di prelazione all'acquisto da parte dei comproprietari, le spese a sostenersi per il giudizio di divisione ricadenti tutte sulla quota della
assorbirebbero il presumibile valore di realizzo della stessa”.*

L'autovettura intestata alla proponente, già immatricolata da 9 anni, è sostanzialmente incommerciabile; trattasi, peraltro, dell'unica vettura di famiglia, utile agli spostamenti ed alle esigenze familiari del nucleo (anche dei figli studenti).

Dunque, è evidente che tutte le dedotte circostanze consentono di ritenere equilibrato il “sacrificio” – in particolare del creditore ipotecario - rispetto alle esigenze (e contingenze meritevoli di ausilio) della proponente, così rendendo conveniente il piano rispetto all'alternativa liquidatoria, e come tale omologabile.

Lo stesso dicasi per gli altri creditori che, in virtù dell'anzidetta ipoteca, non avrebbero sostanzialmente ulteriori utilità su cui poter soddisfare le proprie pretese.

9. Osservazioni conclusive. Necessità (ed urgenza) della sospensione e/o di misure cautelari di inibizione dell'avvianda procedura esecutiva

La debitrice, consapevole della grave situazione in cui versa, ritiene che il Piano proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i suoi creditori.

Il piano proposto, quindi, appare la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori, al fine di soddisfarli nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo, più veloce e più proficuo di eventuali procedure esecutive.

In particolare, risulta attinto l'immobile adibito ad abitazione principale della sig.ra in ordine al quale il credito ipotecario ha già manifestato intenzione di soddisfarsi mediante una prima notifica di atto precetto, da ultimo seguita da notifica di **precetto in rinnovazione**.

La prosecuzione dell'azione esecutiva potrebbe, quindi, pregiudicare irreversibilmente il tentativo di composizione della crisi, anche nell'ottica di salvaguardia della casa di abitazione del nucleo familiare in esame.

Sulla scorta di tutto quanto sin qui rappresentato, anche in termini di **urgenza**, si invoca in via giudiziale, ove occorra, la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto del 25/11/2022, notificato in rinnovazione il 09/03/2023, e/o di ogni esecuzione afferente la casa di abitazione (immobile sito in Putignano alla via Conversano n 27/C) o comunque stabilire il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore (art. 70, comma 4, CCII).

Tutto quanto innanzi premesso ed illustrato, facendo anche proprie le considerazioni svolte dal Gestore della Crisi nella propria Relazione qui da intendersi per esteso ritrascritta, la ricorrente rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata come sopra,

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale adito, Voglia

In via preliminare

- Accertare e dichiarare che la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore indicata soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 67 e ss. CCII;
- Accertare e dichiarare che nessun atto è stato posto in essere in frode ai creditori dalla sig.ra
- **Disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto notificato il 25/11/2022 e in rinnovazione il 09/03/2023 e/o di ogni atto di esecuzione afferente**

STUDIO LEGALE
Avv. Maria Altomare
Via Boccardi n. 1/M – 70056 Molfetta (BA)
pec: maria.altomare@pec.it

STUDIO LEGALE
Avv. Carlo Di Leo
Via XXIV Maggio, 40 - 76011 Bisceglie (BT)
pec: carlo.dileo@pec.ordineavvocatitrani.it

l'immobile sito in Putignano alla via Conversano n 27/C o comunque stabilire il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore ex art. 70, comma 4, CCII;

in via principale

- previa disposizione degli adempimenti di cui all'art. 70 CCII, provvedere all'omologa del piano proposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 70, comma 7, CCII.

Si allega documentazione come da indice del fascicolo di parte.

Con riserva di ulteriore produzione documentale ovvero una sua integrazione ove necessario.

Si dichiara che ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche, in relazione alla materia del presente ricorso l'importo del contributo unificato di € 98,00 e la marca per diritti di € 27,00.

Con osservanza.

Bari, lì 30.03.2023

Avv. Maria Altomare

Avv. Carlo Di Leo